SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 1796-A

RELAZIONE DELLA 7º COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE RICEVUTO)

Comunicata alla Presidenza il 1º febbraio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro per la funzione pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Emendamento proposto dalla Commissione	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge		7

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, ha esteso il beneficio dell'immissione in ruolo per varie categorie di personale scolastico, già previsto dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, a coloro che avessero maturato nel tempo specifici requisiti. A tal fine l'articolo 17 del decreto-legge in questione prevedeva la formazione di graduatorie provinciali, distinte a seconda delle diverse decorrenze giuridiche di immissione in ruolo. Un decreto-legge di poco successivo a quello citato (6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426) ha però trasformato in nazionali le predette graduatorie provinciali, senza fornire indicazione alcuna in ordine alle decorrenze giuridiche da attribuire alle nomine stesse. Indicazioni diverse venivano fornite esclusivamente per le nomine conferite in corso d'anno.

Il Ministero della pubblica istruzione, in assenza di una abrogazione esplicita delle precedenti disposizioni, ha quindi ritenuto che le nomine dovessero esser sempre conferite con la decorrenza giuridica prevista dalle norme originarie del decreto-legge n. 140. La competente Sezione di controllo della Corte dei conti ha espresso invece un avviso contrario, affermando che alle nuove norme contenute nel decreto-legge n. 323 sia da attribuire una portata del tutto

innovativa, tale da determinare una reformatio in pejus delle precedenti decorrenze giuridiche. Tale situazione ha indotto il Governo ad emanare il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, di cui il presente disegno di legge reca la conversione, al fine di evitare il prodursi di un vasto contenzioso, destinato inoltre – è facile prevedere – a suscitare gravi malfuzionamenti nel servizio scolastico, a causa della necessità di rettificare provvedimenti già adottati e registrati, riassumere personale già collocato a riposo e rideterminare i punteggi attribuiti ai fini dei trasferimenti.

Il decreto-legge in questione, pertanto, reca una norma interpretativa che fa salve le decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali.

La Commissione, nel concordare pressochè all'unanimità sulle finalità del provvedimento di urgenza e sull'opportunità dell'iniziativa adottata dal Governo, ha ritenuto peraltro di sostituire l'articolo' 1 del decreto-legge con un testo di identico contenuto sostanziale ma di formulazione più chiara, eliminando nel contempo il richiamo ad una norma meramente transitoria e pertanto non più attuale.

Si raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento e del disegno di legge.

RICEVUTO, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Saporito)

13 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

su testo ed emendamenti

26 gennaio 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, e l'emendamento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono la decorrenza giuridica così come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

Decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1994.

Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla base di graduatorie nazionali ad esaurimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono le stesse decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 8-bis per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - BARUCCI - CASSESE

Visto, il Guardasigilli: Conso